



Originale

Copia

COMUNE DI LUSIGLIÈ
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. ...4....

Oggetto: Convenzione in forma associata delle funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), d.p.c.m. 14 giugno 2007.
Rinnovo (01.01.2016 – 31.12.2018).

L'anno DUEMILASEDICI addì 24 del mese di febbraio , alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MARASCA Angelo	TOSCANA Mattia
ARIANO Monica	TISA Vladimiro Ernesto
CAPELLO Alessio Denis	FRANZINO Fulvio
BINANDO Igor	RASO Gennaro
DELAURENTI Graziano	VITTON MEA Giovanni

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: _____

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietrantonio DI MONTE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: Convenzione in forma associata delle funzioni catastali di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), d.p.c.m. 14 giugno 2007. Rinnovo (01.01.2016 – 31.12.2018).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il presente punto il Sindaco ;

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 36 del 21.12.2012 il Comune di Lusigliè ha aderito alla convenzione in essere stipulata tra i Comuni di Lombardore (Capo convenzione) – Bosconero – Feletto –Foglizzo e Lusigliè per la gestione associata delle funzioni catastali;
- successivamente alla suddetta convenzione ha aderito anche il Comune di San Ponso e di San Giusto C.se;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

Dato atto che la convenzione in oggetto è scaduta in data il 31.12.2015;

Ritenuto di voler proseguire la suddetta collaborazione;

Esaminata a tal proposito la nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni catastali e composta da 11 articoli;

Ritenuto che la convenzione è da ritenersi meritevole di approvazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di servizio di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012, n. 213 con i limiti posti dal patto di stabilità;

Con n 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri comunali votanti e n. 10 consiglieri comunali presenti;

D E L I B E R A

1. Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la nuova convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni catastali e composta da 11 articoli avente durata di 3 (TRE) anni 2016 – 2017 -2018 che viene allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di LOMBARDORE, in qualità di Ente capo-fila, per i successivi adempimenti.
3. Di incaricare, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico ogni successivo adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Con separata votazione, con voti favorevoli n.10_, contrari n. 0. astenuti n. 0, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Per Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. CAPELLO Luisella

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Per Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to CAPELLO Alessio Denis

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietrantonio DI MONTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna , per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

In data odierna è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

il 17 MAR. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietrantonio DI MONTE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 17 MAR. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietrantonio DI MONTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, lett. A), D.P.C.M. 14 GIUGNO 2007 (OPZIONE DI 1° LIVELLO).

L'anno il giorno del mese di


TRA

1. Comune di Lombardore, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Diego Maria Bili, autorizzato con deliberazione C.C. n. del , esecutiva;
2. Comune di Bosconero, rappresentato dal Sindaco pro-tempore D.ssa Paola Forneris, autorizzata con deliberazione C.C. n. del , esecutiva;
3. Comune di Foglizzo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.a Fulvio Gallenca, autorizzato con deliberazione C.C. del , esecutiva;
4. Comune di Feletto, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Giovanni Audo Gianotti, autorizzato con deliberazione C.C. n. del , esecutiva;
5. Comune di Lusigliè, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Angelo Marasca, autorizzato con deliberazione C.C. n. del , esecutiva;
6. Comune di San Ponso, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Ornella Moretto, autorizzata con deliberazione di C.C. n. del , esecutiva;
7. Comune di San Giusto Canavese, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Giuseppe Bollettino, autorizzato con deliberazione di C.C. n. del ,

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;



- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VISTA la Legge regionale 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di Enti locali";

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RICHIAMATA la convenzione originaria stipulata tra i suddetti comuni che ha attivato il servizio ed ha individuato il comune Capofila il Comune di Lombardore con validità dal 01/01/2013 al 31/12/2015 .

CONSIDERATO che i comuni hanno manifestato il proprio consenso al rinnovo della medesima per il triennio 2016/2018.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra gli Enti come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio da parte dei Comuni di Lombardore, Bosconero, Foglizzo, Feletto, Lusigliè, San Ponso e San Giusto, delle funzioni catastali e la gestione dello sportello catastale decentrato in Lombardore così come previsto dal D.P.C.M. 14/06/2007 e dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla vigente normativa.
2. I Comuni di Bosconero, Foglizzo, Feletto, Lusigliè, San Ponso e San Giusto con la sottoscrizione del presente atto delegano il Comune di Lombardore, che accetta, l'esercizio di

tutte le funzioni e le attività elencate al successivo art. 3, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di Torino inclusa la stipula della convenzione di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 14.06.2007

Articolo 2 FINALITA'

1. 1. La gestione associata della funzione sopra elencata risponde all'intento dei Comuni di garantire un servizio economico, efficace ed efficiente a beneficio delle rispettive comunità locali.
2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Articolo 3 FUNZIONI

1. La gestione catastale associata assicura l'esercizio delle funzioni elencate all'art. 3, comma 2, lett. A)-opzione di 1° livello, parziale, D.P.C.M. 14.06.2007, come di seguito elencate:
 - a) consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di misura catastale;
 - b) servizio estratti mappa;
 - c) riscossioni e versamento dei tributi speciali catastali.

Articolo 4 CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Lombardore o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all' articolo 2;
- d) gestisce le relazioni sindacali;

- e) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- f) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5 **RAPPORTI FINANZIARI**

1. Ciascun Comune aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dalla Conferenza dei Sindaci, a copertura delle spese dirette (manutenzione sistemi informatici, cancelleria, corsi, ecc.), e delle spese del personale.
Tali quote, così come i contributi di Enti pubblici e privati, dovranno confluire nelle casse del Comune capofila, su apposito e specifica capitolo di bilancio.
Parimenti le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio del Comune capofila.
2. Compete al Comune capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, informandone gli altri Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità indicate dal Comune capofila.

Articolo 6 **DURATA**

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal 1.1.2016 per una durata stabilita in anni tre.
Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo dei Comuni partecipanti.

Articolo 7 **RECESSO**

1. E' possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.
2. L'atto dovrà essere adottato e formalmente comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il 31 ottobre e produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
4. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Articolo 8 **AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI**

1. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 9
SCIoglimento DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione cessa, prima della sua scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 10
DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Articolo 11
REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOMBARDORE

IL SINDACO DEL COMUNE DI BOSCONERO

IL SINDACO DEL COMUNE DI FOGLEZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI FELETTO

IL SINDACO DEL COMUNE DI LUSIGLIE'

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PONSO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIUSTO C.SE
